



**COMUNE DI MOGORO**  
Provincia di Oristano

**Regolamento della  
Fiera dell'Artigianato Artistico della  
Sardegna**

**Approvato con deliberazione C.C. n.13 del 24.03.2011, modificato con deliberazione C.C. n.28 del 26.06.2012, deliberazione C.C. n.22 del 13.06.2013, deliberazione C.C. n.35 del 25.11.2014, deliberazione C.C. n.21 del 30.04.2021 e con deliberazione C.C. n..... del .....**

## INDICE

Art.1 – Oggetto.....	3
Art.2 – Sede e periodo di svolgimento. ....	3
Art.3 – Requisiti degli espositori.....	3
Art.4 – Lavorazioni artistiche e tradizionali.....	3
Art.5 – Specifiche di realizzazione dei prodotti.....	3
Art.6 – Modalità di gestione.....	4
Art.7 - Biglietti d’ingresso e corrispettivi delle vendite.....	4
Art.8 - Rapporti con gli espositori.....	4
Art.9 – Terminale elettronico di pagamento.....	6
Art.10 – Programma e rendiconto.....	6
Art.11 – Entrata in vigore.....	6

### **Art.1 – Oggetto.**

1. La Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna (di seguito "Fiera") rappresenta il momento culminante del lavoro delle imprese artigiane di Mogoro e della Sardegna e un significativo momento di crescita promozionale e commerciale delle loro produzioni ed ha l'obiettivo fondamentale di valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale.
2. A tal fine l'Amministrazione Comunale di Mogoro, con la collaborazione degli artigiani locali del settore e delle loro Associazioni di categoria più rappresentative, promuove tutte le iniziative atte al potenziamento e allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale.

### **Art.2 – Sede e periodo di svolgimento.**

1. La Fiera ha luogo, sotto il patrocinio del Comune, di norma fra i mesi di luglio e settembre di ogni anno e quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario per la promozione, la commercializzazione e la salvaguardia delle produzioni artistiche e tradizionali.
2. La Fiera si svolge a Mogoro nel Centro Polifunzionale di Piazza dei Martiri della Libertà, denominato Centro Fiera del Tappeto.
3. La Fiera può essere organizzata in altri luoghi, anche fuori del Comune di Mogoro e della Sardegna, ogniqualevolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario per valorizzare e promuovere l'artigianato artistico e tradizionale di Mogoro e della Sardegna.

### **Art.3 – Requisiti degli espositori.**

1. Possono esporre e vendere nel Centro Fiera solo le aziende iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio con sede legale nel territorio regionale.
2. Ogni espositore deve fornire all'organizzazione una breve descrizione dell'azienda, delle tecniche di lavorazione e delle caratteristiche dei prodotti esposti e la dichiarazione che le produzioni sono realizzate manualmente dai propri artigiani.
3. Negli spazi disponibili del Centro Fiera possono essere ammessi fra gli espositori anche operatori del settore agro-alimentare, purché produttori diretti con attività nei Comuni dell'Unione "Parte Montis".
4. È possibile l'esposizione di lavori effettuati da artigiani esterni al territorio regionale nell'ambito di progetti specifici di collaborazione e/o gemellaggio.
5. L'ammissione degli artigiani avviene mediante selezione così come previsto dal successivo art.8.

### **Art.4 – Lavorazioni artistiche e tradizionali.**

1. Sono considerate lavorazioni artistiche le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale della Sardegna, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della innovazione artistica, da questaprendono avvio e qualificazione.
2. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nella consuetudine locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne contengono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
3. Per quanto non specificato dal presente regolamento sulla definizione delle lavorazioni artistiche e tradizionali, si rimanda al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura".

### **Art.5 – Specifiche di realizzazione dei prodotti.**

La Giunta Comunale stabilisce annualmente quali requisiti e specifiche tecniche devono avere i prodotti da esporre e i settori appartenenza.

#### **Art.6 – Modalità di gestione.**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce ogni anno, entro il mese di aprile, le modalità di gestione della Fiera, scegliendole fra una delle seguenti possibilità:
  - a) gestione diretta da parte del Comune, con utilizzo di personale proprio o assunto con forme di lavoro flessibile (tempo determinato, lavoro occasionale, contratto di somministrazione) o contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale;
  - b) affidamento della gestione ad una Associazione/Ente, sulla base di un programma di massima, mediante assegnazione di budget e obbligo di rendiconto con cadenza anche pluriennale.
  - c) affidamento della gestione in appalto ad impresa specializzata nel settore con cadenza anche pluriennale.
  - d) gestione mista, consistente nella gestione diretta da parte del Comune di alcuni servizi della Fiera e nell'affidamento della gestione di altri aspetti ad Associazioni/Enti o in appalto ad imprese specializzate con cadenza anche pluriennale.
2. Tutti i servizi della Fiera: organizzazione, vigilanza, assicurazione, pubblicità, affissioni ed ogni altro utile alla manifestazione, possono essere affidati in appalto a ditta esterna.
3. Le spese della Fiera sono a carico del Comune, contenute all'interno delle previsioni del bilancio approvato dal Consiglio Comunale, sulla base di un piano economico approvato preventivamente con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art.7 - Biglietti d'ingresso e corrispettivi delle vendite.**

1. Il costo del biglietto d'ingresso alla Fiera è stabilito annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle previsioni complessive di spesa e di entrata.
2. Il ricavato dei biglietti e dei corrispettivi di vendita deve essere versato ogni settimana o giornalmente ove possibile dall'incaricato del Comune (in caso di gestione diretta) o dal soggetto organizzatore (in caso di gestione indiretta) sul conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria del Comune o alla tesoreria comunale o all'economo comunale.

#### **Art.8 - Rapporti con gli espositori.**

1. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) effettua i seguenti adempimenti propedeutici alle operazioni di vendita in Fiera:
  - Pubblicazione di un bando pubblico con il quale si acquisiscono le manifestazioni di interesse degli artigiani interessati a partecipare all'esposizione e vendita dei propri prodotti nei settori individuati dalla giunta comunale ai sensi del precedente articolo 5. Il bando dovrà consentire di elaborare una graduatoria di merito attraverso l'attribuzione dei seguenti criteri: iscrizione nella vetrina regionale degli artigiani, qualità dei prodotti proposti, anzianità di partecipazione. La pubblicazione del bando è a cura del responsabile del servizio interessato sulla base delle direttive della giunta comunale. L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata da una commissione composta da esperti e professionisti di comprovata esperienza nel settore. La graduatoria di merito è finalizzata alla individuazione degli artigiani in base agli spazi disponibili.
  - pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale;
  - individuazione all'interno del Centro Fiera dello spazio da assegnare ad ogni impresa. La scelta dello spazio avverrà ad insindacabile giudizio del Comune di Mogoro sulla base del progetto di allestimento

previsto.

- scelta delle imprese da invitare in base ai posti disponibili in fiera;

2. Durante la Fiera è consentita la vendita dei prodotti esposti, con vendita immediata al pubblico. In questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni mediante consegna all'acquirente di fattura elettronica da emettere entro il termine stabilito dalla normativa fiscale vigente. Qualora l'artigiano si avvalga del regime forfettario per il quale non vi è l'obbligo di fatturazione elettronica, la vendita dei suoi prodotti dovrà essere accompagnata da ricevuta fiscale (o da altro documento fiscalmente valido).

3. Il Comune **o il soggetto (impresa, associazione, etc.) esterno eventualmente incaricato**, in accordo con gli artigiani espositori, potrà stabilire di acquistare i prodotti dagli stessi con la modalità cosiddetta "conto vendita". In tale caso sarà il Comune **o il soggetto esterno** ad emettere lo scontrino fiscale elettronico all'acquirente e solo alla fine della manifestazione pagherà i prodotti venduti di ciascun artigiano previa emissione da parte di questi di fattura elettronica complessiva e verifica della regolarità del DURC.

4. Ogni espositore deve esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.

5. Agli espositori di prodotti agro-alimentari è fatto obbligo di ottenere il necessario nulla-osta dell'Autorità Sanitaria Locale e di munirsi delle attrezzature necessarie per la conservazione di prodotti freschi o sfusi.

6. Al fine di consentire la vendita di prodotti provenienti da imprese artigiane ubicate in tutto il territorio regionale ritenute rappresentative delle diverse produzioni artigianali e tradizionali sarde, il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) effettua i seguenti adempimenti propedeutici e successivi alle operazioni di vendita:

- a) ricevimento dei prodotti da esporre negli spazi del Centro Fiera;
- b) controllo di ogni singolo pezzo, per verificare che risponda alle specifiche previste dall'art. 5 del regolamento, che sia esente da imperfezioni e vizi e che disponga del cartellino del prezzo;
- c) presa in carico dei prodotti e sistemazione negli spazi di esposizione/vendita del Centro Fiera;
- d) vendita dei prodotti da parte delle persone appositamente incaricate dal Comune (o dal soggetto organizzatore appositamente designato);
- e) rilascio al cliente della documentazione fiscale mediante invio di fattura elettronica entro il termine stabilito dalla normativa fiscale vigente dalla vendita.
- f) compilazione, al termine della Fiera, per ogni impresa espositrice, di un rendiconto dettagliato delle merci consegnate, delle merci vendute, dei corrispettivi delle vendite, della quota spese a favore del Comune, delle somme nette spettanti a ciascuna impresa;
- g) versamento a ciascuna impresa del corrispettivo delle vendite perfezionate nel Centro Fiera, al netto della quota spese a favore del Comune;
- h) restituzione a ciascuna impresa delle merci non vendute.

7. A ciascuna impresa espositrice nel Centro Fiera viene trattenuta, a titolo di compartecipazione alle spese generali di organizzazione, una quota, quantificata ogni anno dalla Giunta Comunale, dei corrispettivi delle vendite complessivamente effettuate durante la Fiera.

8. Il Comune si avvale per la gestione della Fiera, della collaborazione di artigiani espositori e di operatori del settore agroalimentare, individuati ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale che specificherà altresì a quali mansioni saranno addetti. A tali artigiani viene riconosciuto un compenso, quantificato ogni anno anch'esso dalla Giunta Comunale, in percentuale rispetto al corrispettivo delle vendite complessivamente effettuate durante la Fiera.

9. In alternativa, rispetto alla detrazione di una quota sui corrispettivi delle vendite complessivamente effettuate in Fiera, la Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione un costo onnicomprensivo dello spazio assegnato a ciascuna impresa espositrice all'interno del Centro Fiera, calcolato in base alla

superficie messa a disposizione e alla ubicazione dello spazio.

10. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) provvede al rimborso a ciascun artigiano espositore del prezzo di costo dei singoli prodotti che, all'esito della verifica finale, risultassero mancanti o danneggiati. Il rimborso viene effettuato maggiorando del prezzo di costo dei prodotti mancanti o danneggiati la somma spettante a ciascun artigiano espositore, costituita dalla differenza fra i corrispettivi dei prodotti venduti in fiera e la quota spese a favore del Comune, di anno in anno stabilita dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui non vi siano vendite per il singolo artigiano, il Comune provvede ugualmente al rimborso nei termini predetti. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) stipula apposita polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i casi di incendio e furto con scasso dei prodotti esposti.

#### **Art.9 – Terminale elettronico di pagamento.**

1. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) mette a disposizione dei clienti durante la Fiera un terminale elettronico di pagamento (POS).
2. Le spese di installazione, funzionamento, commissione bancaria e simili per l'utilizzo del terminale sono a carico delle imprese espositrici che hanno concluso delle vendite in Fiera e sono ripartite in maniera proporzionale all'ammontare complessivo delle vendite da ciascuno effettuate.

#### **Art.10 – Programma e rendiconto.**

1. Il Sindaco o suo delegato, prima dello svolgimento della Fiera, mette in discussione entro il mese di aprile al Consiglio Comunale il programma di massima dell'organizzazione.
2. Entro la fine dell'anno di riferimento, il Sindaco o suo delegato presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'andamento e i risultati della Fiera.

#### **Art.11 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento sostituisce i precedenti ed ha effetto a decorrere dalla Fiera dell'anno ~~2021~~ **2022**.